



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 aprile 2008 (03.04)
(OR. fr)**

8019/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0801 (CNS)**

**JUR 147
COUR 5**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: [17 marzo 2008](#)

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 245, secondo comma del trattato CE e dell'articolo 160, secondo comma del trattato CEEA sulla domanda di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame, presentata dalla Corte, conformemente all'articolo 64 del suo statuto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2008) 345 definitivo.

All.: SEC(2008) 345 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.3.2008
SEC(2008) 345 definitivo

2008/0801 (CNS)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 245, secondo comma del trattato CE e dell'articolo 160,
secondo comma del trattato CEEA
sulla domanda di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia per
quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame, presentata
dalla Corte, conformemente all'articolo 64 del suo statuto**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 245, secondo comma del trattato CE e dell'articolo 160,
secondo comma del trattato CEEA
sulla domanda di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia per
quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame, presentata
dalla Corte, conformemente all'articolo 64 del suo statuto**

La modifica chiesta dalla Corte di giustizia¹ mira a precisare il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame.

La modifica prevede in pratica che la lingua procedurale sia quella della decisione del Tribunale che è oggetto del riesame. Trattandosi di una modifica di carattere puramente tecnico, la Commissione non ritiene di dover formulare alcuna osservazione.

La Commissione manifesta quindi il proprio assenso in merito al testo proposto dalla Corte di giustizia.

¹ Doc. 15712/06 JUR 446 COUR 57.